



Bruxelles, 5.7.2019
COM(2019) 321 final

2019/0148 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle
presentazione di proposte di emendamenti degli allegati della convenzione sulla
conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della
tredicesima riunione della conferenza delle parti**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nella convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in connessione con la presentazione di proposte di decisione della 13^a riunione della conferenza delle parti relative a emendamenti da apportare agli allegati della convenzione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)

La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("l'accordo") ha l'obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate nell'allegato I (specie minacciate) e nell'allegato II (specie che devono essere oggetto di accordi) dell'accordo. L'accordo è entrato in vigore il 1^o novembre 1983.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. La conferenza delle parti

La conferenza delle parti è l'organo decisionale dell'accordo preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II dell'accordo. Conformemente all'articolo XI dell'accordo, le proposte di emendamento possono essere presentate da tutte le parti e sono adottate a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti.

La tredicesima riunione della conferenza delle parti si svolgerà a Gandhinagar (India) dal 15 al 22 febbraio 2020. In linea con l'articolo XI, paragrafo 3, il segretariato dell'accordo ha fissato al 19 settembre 2019 la scadenza per la presentazione delle proposte di emendamenti. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in vista della tredicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda la presentazione di proposte di emendamenti.

Prima della tredicesima riunione della conferenza delle parti, il segretariato dell'accordo può trasmettere le proposte di emendamenti degli allegati I e II dell'accordo, avanzate da altre parti, che potrebbero richiedere un'ulteriore decisione per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo a dette proposte.

2.3. L'atto previsto della conferenza delle parti

In vista della tredicesima riunione delle parti si propone che l'Unione presenti proposte di emendamenti dell'allegato I dell'accordo al fine di migliorare la protezione di una specie di uccelli (*Tetrax tetrax*) e di emendamenti dell'allegato II dell'accordo, al fine di aumentare la protezione della stessa specie di uccelli (*Tetrax tetrax*) e anche di due specie di squali (*Galeorhinus galeus* e *Sphyrna zygaena*), in tutta la loro area di distribuzione, anche al di fuori dell'Unione.

¹ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

Se adottato, l'atto previsto diverrà vincolante per le parti in conformità all'articolo XI dell'accordo, in virtù del quale un emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, salvo per le parti che abbiano formulato riserve.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Le proposte di emendamento degli allegati presentate dall'Unione si basano sulle considerazioni seguenti: 1) l'inclusione di dette specie è scientificamente fondata; 2) la loro inclusione è conforme alla normativa dell'Unione europea; e 3) l'Unione è impegnata nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.

La proposta è in linea con il settimo programma di azione in materia di ambiente² e con la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020³, in special modo l'obiettivo 6: contribuire a evitare la perdita di biodiversità su scala mondiale. Tale proposta non richiederebbe modifiche alla legislazione dell'Unione in quanto riguarda una specie che beneficia già di adeguata protezione nel diritto dell'UE, nella fattispecie in virtù della direttiva Uccelli⁴ e della politica comune della pesca dell'UE⁵.

La proposta non crea nuovi requisiti di monitoraggio o comunicazione. Tutte le attività di pianificazione e monitoraggio dell'applicazione sarebbero comprese nelle normali attività di pianificazione e comunicazione ai sensi dell'accordo. Inoltre essa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

Uno scambio di opinioni preliminari con gli Stati membri è avvenuto mediante consultazione scritta degli Stati membri che fanno parte del gruppo di coordinamento sulla biodiversità e sulla natura (CGBN) e del gruppo di esperti sulle direttive Uccelli e Habitat (NADEG).

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe pertanto autorizzare la Commissione a presentare le proposte sopramenzionate al segretariato dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che

² Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354, del 28.12.2013, pag. 171).

³ COM(2011) 244 def., "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020".

⁴ Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

sono "tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁶.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, nello specifico la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS).

L'atto che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo XI della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alle presentazioni di proposte di emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della tredicesima riunione della conferenza delle parti

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("l'accordo") è stata conclusa dall'Unione con decisione 82/461/CEE⁷ del Consiglio ed è entrata in vigore il 1° novembre 1983.
- (2) Conformemente all'articolo XI dell'accordo, la conferenza delle parti può adottare emendamenti degli allegati I e II dell'accordo.
- (3) Nella sua tredicesima riunione, dal 15 al 22 febbraio 2020, la conferenza delle parti potrebbe adottare detti emendamenti. Il segretariato dell'accordo ha informato le parti della convenzione che tutte le proposte di emendamenti devono essere comunicate entro il 19 settembre 2019, conformemente all'articolo XI, paragrafo 3. In quanto parte della convenzione l'Unione può presentare siffatte proposte.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in relazione alla presentazione di proposte di emendamenti degli allegati dell'accordo, in quanto gli eventuali emendamenti saranno vincolanti per l'Unione.
- (5) L'inclusione della specie *Tetrax tetrax* nell'allegato I dell'accordo e delle specie *Tetrax tetrax*, *Galeorhinus galeus* e *Sphyrna zygaena* nell'allegato II sarebbe scientificamente fondata e in linea con la legislazione dell'Unione e con il suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità. La Commissione dovrebbe essere pertanto autorizzata a proporre emendamenti a tale scopo.
- (6) La Commissione dovrebbe comunicare tali proposte al segretariato dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista della tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("l'accordo"), la

⁷ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 24.6.1982, pag. 10).

Commissione è autorizzata a presentare, a nome dell'Unione, una proposta relativa ai seguenti emendamenti:

- a) un emendamento all'allegato I dell'accordo per includervi la specie *Tetrax tetrax*;
 - b) emendamenti all'allegato II dell'accordo per includervi le specie *Tetrax tetrax*, *Galeorhinus galeus* e *Sphyrna zygaena*.
2. La Commissione comunica le proposte di cui al paragrafo 1 al segretariato della convenzione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*